

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Presidente -
Dott. Antonietta SCRIMA - Consigliere -
Dott. Pasquale GIANNITI - Consigliere -
Dott. Pasqualina Anna Piera CONDELLO - Consigliere -
Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26848-2020 proposto da:

NICOLA, domiciliato "ex lege" in

;

- ricorrente -**contro**

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., già Enel Servizio Elettrico Spa, in persona del procuratore speciale,

che la

rappresenta e difende;

- controricorrente -

Oggetto

SOMMINISTRAZIONE

Erogazione di energia elettrica - Allegazione del malfunzionamento del contatore - Prova del corretto funzionamento dello stesso - A carico del somministrante

R.G.N. 26848/2020

Cron.

Rep.

Ud. 21/04/2023

CC



avverso sentenza della Corte d'appello di Bari, n. 1310/20, depositata il 09/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. Nicola ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1310/20, del 9 luglio 2020, della Corte di Appello di Bari, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2265/15, del 26 ottobre 2015, del Tribunale di Foggia – ha confermato il rigetto della domanda di accertamento negativo dallo stesso proposta, in relazione ad un contratto di somministrazione di energia elettrica, nonché l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.a. (oggi Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.), condannando il al pagamento, nei confronti della stessa, di € 22.800,34.

2. Riferisce, in punto di fatto, di aver adito l'autorità giudiziaria per contestare una fattura – relativa al periodo di somministrazione dal 27 giugno 2008 al 27 maggio 2009 – pervenutagli nel mese di luglio 2009, dell'importo di € 23.246,33.

Sosteneva, al riguardo, l'allora attore che la società erogatrice del servizio avesse già emesso fatture – per il medesimo periodo – con importi riferiti a consumi riscontrati e computati, assumendo, pertanto, esservi stato un malfunzionamento dell'apparecchio di misurazione, con errore di taratura e conteggio del consumo. Deduceva, altresì, che la società erogatrice del servizio gli avrebbe cagionato gravissimi danni per aver operato il distacco della fornitura il 9 novembre 2009, sul presupposto di aver effettuato una verifica il 1° settembre 2009 e di aver, poi, constatato il persistere della morosità.



Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda di accertamento negativo del credito (e di risarcimento danni), agendo, in via di riconvenzione, per il pagamento dell'importo di cui alla fattura del luglio 2009.

L'adito Tribunale rigettava le domande attoree e – in accoglimento della riconvenzionale – condannava il al pagamento di € 22.800,34, con decisione integralmente confermata in appello.

3. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società Servizio Elettrico Nazionale, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata "in relazione al fatto che la Corte territoriale barese ha ritenuto di poter rigettare la domanda attorea ed accogliere la riconvenzionale".

Si duole che la Corte di merito gli abbia imposto l'onere di dimostrare di non essere inadempiente in relazione al contratto di somministrazione, allorché – come nella specie – sia dedotta l'esistenza di "un problema circa la regolarità delle registrazione dei consumi", e dunque circa "la correttezza degli stessi e dei relativi importi addebitati".

Assume, inoltre, che non idonee a provare il regolare funzionamento del contatore potessero ritenersi gli "allegati" prodotti in giudizio dalla società convenuta, rappresentati da "sole fatture isolate, dal relativo estratto conto dall'elenco dei pagamenti



effettuati e dalla risposta al reclamo proposto dall'odierno ricorrente", non avendo, d'altra parte, la convenuta neppure "prodotto le comunicazioni dei dati di consumo eventualmente rimessigli dal distributore", specie non avendo richiesto l'espletamento di "una prova testimoniale al riguardo".

Più in generale, addebita alla corte di merito "evidenti errori di valutazione delle risultanze probatorie".

In particolare, tale giudice avrebbe dovuto rilevare come avesse dimostrato, in base a "documentazione versata in atti", una serie di circostanze in quanto "non espressamente contestate dalla società appellata, come il novellato art. 115 cod. proc. civ. impone".

Il giudice di appello, infatti, avrebbe dovuto muovere dall'assunto – appunto, non contestato – che il ricorrente è un agricoltore, già titolare di un contratto di fornitura elettrica a bassa tensione per uso non domestico e che, in base ai piani colturali autorizzati dalla Comunità Europea, come depositati per l'anno 2008 presso l'AGEA, sul terreno ove è posizionato il pozzo di irrogazione alimentato elettricamente, coltivava solo frumento, ovvero una coltura che non necessita irrigazione, mentre per l'anno 2009 il predetto pozzo è stato utilizzato saltuariamente solo a partire dal mese di maggio, con bolletta regolarmente pagata.

La Corte territoriale, infine, avrebbe dovuto considerare che la società erogatrice del servizio, oltre ad aver disatteso tutte le richieste dell'odierno ricorrente di verifica in contraddittorio del misuratore, "non ha mai dato prova del regolare funzionamento" dello stesso, "né del sedicente accertamento" che sarebbe stato effettuato dai propri tecnici, emergendo, anzi, da documenti acquisiti agli atti del giudizio – le email degli operatori e responsabili della società stessa, del 28 e 29 maggio 2008 – "che il misuratore non si legge dal 16 aprile 2007".

Sulla base di tali rilievi, dunque, assume che la Corte di Appello di Bari sarebbe incorsa "in violazione e/o falsa applicazione di legge



e, in particolare, dell'art. 2697 cod. civ.", nell'escludere che il primo giudice "non abbia valutato correttamente il materiale probatorio raccolto", non solo mancando prova sul corretto funzionamento del misuratore (che era onere dell'erogatrice del servizio fornire), ma risultando, per contro, accertato il suo malfunzionamento, proprio sulla base delle predette comunicazioni email del maggio 2008. Avrebbe, poi, errato la Corte territoriale nel non rilevare che incombesse sul gestore di energia elettrica "dimostrate la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura".

Si duole, infine, del rigetto della domanda risarcitoria, atteso che il danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.

5.1.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione.

La censurata decisione ha, infatti, violato l'art. 2697 cod. civ., avendo disatteso i principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti del contratto di utenza (segnatamente quelli relativi al corretto funzionamento del contatore), in particolare nella parte in cui afferma che l'utente avrebbe dovuto "anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Invero, a fronte dell'avvenuta allegazione del malfunzionamento del contatore da parte del (allegazione che non è contestazione), è errato il rilievo della Corte barese secondo il medesimo "richiedendone la verifica" si sarebbe dovuto onerare della prova di tale circostanza.

Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, sebbene tale affermazione si debba "coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così,



in motivazione, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01).

In particolare, deve muoversi dalla premessa che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, *cit.*; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, *cit.*, e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, *cit.*).

Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, *cit.*), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello



strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, *cit.*, e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, *cit.*).

Deve, pertanto, ritenersi integrata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., se è vero che essa, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile “nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01) restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907- 01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, *cit.*), come definiti dalla giurisprudenza – anche a Sezioni Unite – di questa Corte. Secondo la stessa, infatti, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero evidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilità logica (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue



“argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01).

5.2. Il secondo motivo [con il quale il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 183 e ss. cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata perché essa, senza alcuna adeguata motivazione, non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti da esso dando ingresso solo ai mezzi istruttori del resistente, in chiara violazione del diritto di difesa delle parti] resta assorbito dall’accoglimento del primo.

6. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, per quanto di ragione, con cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2023.

Il Presidente

Luigi Alessandro SCARANO

